



PROVINCIA DI VERONA

Il Presidente

Verona,

Decreto n. 50 del 13 AGO 2014

Oggetto: approvazione dell'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Vigasio per la realizzazione di opere di viabilità connesse alle trasformazioni urbanistiche nell'area sud-ovest del territorio provinciale veronese, stralcio "A", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 11/2004 e successive modificazioni

Decisione: il sottoscritto Presidente approva la copia analogica del testo dell'accordo di programma firmato digitalmente tra la Provincia di Verona e il Comune di Vigasio in data 17 luglio 2014 nel testo allegato sotto la lettera A del presente Decreto.

Motivazione: la legge e lo statuto¹ attribuiscono al Presidente della Provincia la competenza ad adottare il presente provvedimento.

La legge² stabilisce la possibilità di concludere accordi di programma tra Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici e privati per la definizione e realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, e dispone che i rapporti con i privati siano disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma.

Lo statuto provinciale³ disciplina il procedimento di approvazione degli accordi di programma.

La Giunta provinciale⁴ ha approvato lo schema di accordo di programma tra la Provincia ed il Comune di Vigasio per la realizzazione di opere di viabilità connesse alle trasformazioni urbanistiche nell'area sud-ovest del territorio

1 L'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e l'articolo 70 dello statuto della Provincia Verona individuano le competenze del Presidente della Provincia

2 L'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la possibilità di concludere accordi di programma tra Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici e privati per la definizione e realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, e dispone che i rapporti con i privati siano disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma;

3 Articolo 43, comma 3


4 Lo schema di accordo di programma è stato approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 46 del 27 marzo 2014

provinciale veronese, stralcio "A", ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge regionale 11/2004 e successive modificazioni.

Il suddetto accordo è stato sottoscritto digitalmente il 17 luglio 2014 dal sindaco di Vigasio, Daniela Contri e dal Presidente della Provincia di Verona, Giovanni Miozzi.

Avvertenze: il presente accordo di programma sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Veneto.

Il Presidente
Giovanni Miozzi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Miozzi', written over the printed name.



Provincia di Verona



Comune di Vigasio

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA LA PROVINCIA DI VERONA E IL COMUNE DI VIGASIO PER LA
REALIZZAZIONE DI OPERE DI VIABILITA' CONNESSE ALLE TRASFORMAZIONI
URBANISTICHE NELL'AREA SUD-OVEST DEL TERRITORIO PROVINCIALE
VERONESE, STRALCIO "A",
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE
11/2004 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Verona, in questo giorno diciassette del mese di luglio dell'anno duemilaquattordici, tra la Provincia di Verona, il Comune di Vigasio, così rappresentati:

- per la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", con sede in Verona, via S. Maria Antica n. 1, codice fiscale 00654810233, da Giovanni Miozzi, in qualità di Presidente,
- per il Comune di Vigasio, di seguito denominato "Comune", con sede in Vigasio, via Italo Montemezzi n. 17 codice fiscale 8001429 023 5, da Daniela Contri, in qualità di Sindaco,
premessi che:

- la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina all'articolo 7 la possibilità di concludere accordi di programma tra Comuni, Province, Regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici e privati per la definizione e realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche o di interesse pubblico, e dispone che i rapporti con i privati siano disciplinati da un atto unilaterale d'obbligo o da una convenzione da allegare all'accordo di programma;

- la "Provincia" interviene nel presente Accordo come amministrazione pubblica titolare della funzione di coordinamento, gestione ed organizzazione del territorio, della rete infrastrutturale provinciale e degli interessi sovracomunali;

- il "Comune" interviene nel presente Accordo in quanto territorialmente competente;

- la "Regione" ha pianificato nella zona sud-ovest della Provincia di Verona, attraverso l'approvazione del Piano d'Area Quadrante Europa (PAQE) e delle sue successive varianti, uno sviluppo articolato del territorio, con trasformazioni urbanistiche di rilievo, che consentono la realizzazione nei Comuni di Trevenzuolo e Vigasio di un centro logistico, di un centro agroalimentare,

di un complesso polifunzionale di seguito denominato "Motorcity-autodromo", per una superficie coperta complessiva assentibile di circa 2 milioni di mq;

- il "Comune" ha adeguato i propri strumenti urbanistici alle previsioni del PAQE, rispettivamente con le seguenti deliberazioni: deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 19 aprile 2011 di adozione del PAT, conferenza di servizi del 4 aprile 2013 di approvazione del PAT, deliberazione di giunta regionale n. 557 del 3 maggio 2013 di ratifica del PAT;
- la "Provincia" ha indetto in data 25 gennaio 2007 una conferenza di servizi con i Comuni di Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Erbè, Isola della Scala, Vigasio, Buttapietra, Castel d'Azzano, Povegliano, Villafranca per concordare le clausole di un accordo di programma per la definizione di un "piano delle infrastrutture", al fine di individuare le ricadute sul territorio e sulle infrastrutture esistenti degli interventi previsti dalla pianificazione e le eventuali azioni od opere di adeguamento, compensazione e completamento, occorrenti nell'area interessata per uno sviluppo armonico e condiviso;
- la "Provincia" e gli altri enti locali partecipanti alla suddetta conferenza di servizi hanno ritenuto necessario approfondire con un apposito studio di fattibilità la sostenibilità delle trasformazioni urbanistiche in atto con particolare riguardo e priorità al sistema infrastrutturale;
- la società Autodromo del Veneto Spa ha presentato nei Comuni di Vigasio e Trevenzuolo un piano urbanistico attuativo (P.U.A.) per la realizzazione del complesso "Autodromo del Veneto", di seguito denominato "Motorcity", in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 88 del Piano d'Area Quadrante Europa (PAQE), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale: n. 2 in data 9 febbraio 2009 per il Comune di Vigasio, e n. 6 in data 16 marzo 2009 per il Comune di Trevenzuolo;
- la società Spalt Srl Immobiliare ha presentato in Comune di Trevenzuolo un piano urbanistico attuativo (P.U.A.) per la realizzazione di un Centro Agroalimentare, di seguito denominato "Centro Agroalimentare", in attuazione del PAQE, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 in data 28 settembre 2009;
- la società "Serenissima S.G.R. S.P.A" ha presentato in Comune di Vigasio un piano urbanistico attuativo (P.U.A.) per la realizzazione del piano di lottizzazione "Parco della logistica avanzata - District Park", di seguito denominato "District Park", in attuazione del PAQE, adottato con deliberazione Giunta Comunale n. 127 in data 30 luglio 2007;
- la "Provincia", a seguito della predetta conferenza di servizi del 25 gennaio 2007, degli studi effettuati, dell'individuazione delle condizioni infrastrutturali necessarie per accogliere le previste trasformazioni, evitando ricadute negative sul territorio, e della presentazione dei piani attuativi sopra indicati, ha attivato incontri con le Società Autodromo del Veneto Spa, Spalt Srl Immobiliare e la ditta Rossi Alberto e altri, quest'ultima poi succeduta da Serenissima SGR Spa, per addivenire

ad un loro impegno finalizzato alla realizzazione delle opere necessarie;

- la "Provincia", inoltre, con deliberazione di Consiglio n. 27 dell'8 aprile 2009 ha approvato, tra l'altro, lo studio di fattibilità redatto nel luglio 2007 dall'ing. Enzo Piccoli di Verona come schema generale di riferimento ai fini della definizione del sistema infrastrutturale viabilistico della zona sud-ovest del territorio provinciale;

- l'attuazione dei tre P.U.A. sopra richiamati rende necessaria, in particolare, la realizzazione di una nuova strada extraurbana a quattro corsie, di lunghezza pari a circa 9,5 km, che parte a nord del casello di nuova costruzione sull'A22 in Comune di Vigasio, lambisce il lato est del "District Park", attraversa da nord a sud il comparto "Motorcity" e da nord a sud il "Centro Agroalimentare", in adiacenza al lato ovest dello stesso, per connettersi alla strada provinciale di nuova realizzazione denominata "Mediana"; la nuova strada dovrà essere comprensiva di raccordi, opere d'arte e congiunzione con la viabilità esistente, in particolare di una nuova strada a due corsie che colleghi la nuova strada extraurbana con la strada provinciale n. 24 "del Serraglio; il complesso delle opere sopradescritte verrà di seguito sinteticamente denominato "Nuove opere preordinate allo sviluppo"; tale complesso é suddiviso in tre stralci funzionali e funzionalmente collegati alle trasformazioni urbanistiche previste, così come evidenziato nello schema infrastrutturale allegato sotto la lettera A) al presente accordo; in particolare:

a) stralcio "A" correlato al Piano Urbanistico Attuativo "District Park": strada di tipo C1 dalla strada provinciale 24 "del Serraglio" a nord/ovest del centro abitato di Vigasio - che intercetta l'opera di raccordo con la viabilità del casello di nuova costruzione sull'autostrada A22, esclusa l'opera di collegamento con il casello stesso - fino alla strada provinciale 53 "delle Salette";

b) stralcio "B" correlato al Piano Urbanistico Attuativo "Motor City": strada di tipo B dalla strada provinciale 53 "delle Salette", collegamento sino alla strada provinciale 25 "Mantovana", sviluppo su quest'ultima per tutto il lato nord-sud del comparto Motor City, fino alla strada provinciale 3 "Mediana" in corrispondenza dell'ambito di intervento del Centro Agroalimentare; inoltre strada C1 per il raccordo della strada provinciale 25 "Mantovana" con l'area industriale ad est di Trevenzuolo; sono ipotizzabili per questo stralcio due situazioni alternative:

ipotesi 1), nel caso lo stesso stralcio venga convenzionato dopo il convenzionamento dello stralcio "A": si convenziona il solo stralcio "B";

ipotesi 2), nel caso lo stesso venga convenzionato prima del convenzionamento dello stralcio "A": si convenziona lo stralcio "B" con l'aggiunta dello stralcio "A";

c) stralcio "C" correlato al PUA Centro Agroalimentare: strada di tipo B dalla strada provinciale 3 "Mediana" fino all'opera di collegamento con la strada Nuova Mediana, escluso lo svincolo di aggancio a quest'ultima;

- a seguito della realizzazione della nuova strada extraurbana, i Comuni di Trevenzuolo e Vigasio si

impegnano ad accettare nel proprio demanio – per la parte territorialmente competente - la rete stradale declassata da provinciale riguardante alcuni tratti delle attuali strade provinciali n. 24 “del Serraglio”, 53 “delle Salette”, 25 “Mantovana”, 50/b “di Trevenzuolo” e 3 “Mediana”, sottesi dal nuovo sistema infrastrutturale;

- la società “Serenissima S.G.R. S.P.A.”, di seguito denominata "Soggetto Attuatore", ha sottoscritto l'atto unilaterale d'obbligo, allegato sotto la lettera B) al presente accordo di programma;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma (poi, per brevità, “Accordo”).

Articolo 2

(Oggetto dell'“Accordo”)

1. Oggetto del presente "Accordo" è la realizzazione delle opere descritte come stralcio “A” delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo", che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, come descritte nell'allegato sotto la lettera A) al presente accordo, quali opere necessarie per la sostenibilità degli interventi di trasformazione urbanistica – indicati nelle premesse – da porre in essere da parte del "Soggetto Attuatore" secondo gli obblighi assunti dal medesimo con l'atto unilaterale d'obbligo già allegato sotto la lettera B) al presente "Accordo".

2. Le Parti, in particolare, concordano:

- nel ritenere le suddette "Nuove opere preordinate allo sviluppo" strettamente funzionali e correlate agli interventi di trasformazione urbanistica di cui alle premesse;

- nella necessità di correlare la realizzazione del P.U.A. denominato “Parco della logistica avanzata – District Park” menzionato nelle premesse alla realizzazione della "Nuove opere preordinate allo sviluppo", stralcio “A”, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10.

Articolo 3

(Realizzazione delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo")

1. La "Provincia" è titolare dell'interesse pubblico soddisfatto dalla realizzazione delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo".

2. A tal fine la "Provincia" comunica al “Soggetto Attuatore” il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento, il quale svolge tutti i compiti previsti nel Codice dei Contratti pubblici, ad eccezione di quelli che nel Codice stesso sono previsti in capo al mandatario.

Articolo 4

(Controllo sulla realizzazione delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo")

1. Nel corso della realizzazione delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo", la "Provincia" potrà

esercitare in qualsiasi momento il potere di vigilanza e controllo per accertare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, in conformità alle previsioni dell'accordo e nel pieno rispetto delle prescrizioni progettuali.

2. La "Provincia" - se i lavori alle "Nuove opere preordinate allo sviluppo" stralcio "A" non saranno iniziati o ultimati nei termini previsti, oppure non proseguiranno con la continuità e l'impegno necessari, oppure saranno eseguiti in difformità dai progetti approvati ovvero dalle previsioni del presente Accordo - potrà sostituirsi al "Soggetto Attuatore", o alle imprese incaricate della loro realizzazione, per l'esecuzione di tutte o parte delle opere necessarie, con addebito di ogni conseguente spesa al "Soggetto Attuatore" medesimo. In detta ipotesi, la "Provincia" provvederà anche all'escussione della garanzia di cui all'articolo 6 dell'atto unilaterale d'obbligo allegato sotto la lettera B) al presente "Accordo".

3. L'intervento della "Provincia", di cui al precedente comma 2, dovrà comunque essere preceduto da una diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Articolo 5

(Impegni della "Provincia")

1. La "Provincia" si obbliga sin d'ora:

a) a mantenere l'intervento di realizzazione del casello autostradale di Isolalta prioritario negli indirizzi di programmazione;

b) ad approvare il progetto preliminare dello stralcio "A" delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo", validato dal Responsabile Unico del Procedimento, entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli elaborati - completi di planimetrie delle aree di occupazione ed elenco delle ditte da espropriare;

c) a convocare la Conferenza dei Servizi pre-decisoria per l'esame e la valutazione del progetto preliminare dello stralcio "A" delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo", entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto preliminare;

d) a validare il progetto definitivo dello stralcio "A" delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo" entro 45 (quarantacinque) giorni dalla consegna dello stesso completo di planimetrie delle aree di occupazione, elenco delle ditte da espropriare e schema di frazionamento catastale;

e) a convocare la Conferenza dei Servizi decisoria per l'esame e la valutazione del progetto definitivo dello stralcio "A" delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo", entro 30 (trenta) giorni dalla validazione del progetto definitivo;

f) ad approvare il progetto definitivo dello stralcio "A" delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo", che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria;

g) a trasmettere al "Comune" il progetto definitivo al fine di attivare il procedimento di variazione

urbanistica e di apposizione del vincolo preordinato entro 10 (dieci) giorni dall'esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso progetto definitivo;

h) ad avviare la fase di offerta delle indennità di espropriazione entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte del "Comune" dell'efficacia del provvedimento di variazione urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e comunque non prima della presentazione da parte del "Soggetto Attuatore" alla "Provincia" della garanzia dell'atto unilaterale d'obbligo allegato sotto la lettera B) al presente "Accordo";

i) a consegnare le aree di cui al successivo articolo 6, a seguito della dichiarazione del responsabile unico del procedimento ex articolo 106 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni, necessarie alla realizzazione dello stralcio "A" delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo" entro 9 (nove) mesi dalla consegna alla "Provincia" del frazionamento catastale approvato dall'Agenzia del Territorio, sempreché sia stato consegnato, validato e approvato il progetto esecutivo delle stesse opere;

l) a validare ed approvare il progetto esecutivo dello stralcio "A" entro 3 (tre) mesi dalla consegna alla "Provincia" dei relativi elaborati come definiti dal Codice dei Contratti pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 6

(Acquisizione delle aree per la realizzazione delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo")

1. L'acquisizione delle aree necessarie per la realizzazione delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo" stralcio "A", eventualmente aggiuntive rispetto a quelle cedute dal "Soggetto Attuatore", sarà curata dalla "Provincia" che attiverà le necessarie procedure espropriative sulla base delle planimetrie delle aree di occupazione, dell'elenco delle ditte da espropriare e dello schema di frazionamento catastale del progetto definitivo che il "Soggetto Attuatore" consegnerà alla "Provincia", in esecuzione dell'obbligo di cui all'articolo 2 dell'atto unilaterale d'obbligo allegato sotto la lettera B) al presente "Accordo".

2. Come previsto all'articolo 3 del suddetto atto unilaterale d'obbligo, gli oneri espropriativi relativi allo stralcio "A", quantificati dalla Provincia in applicazione della normativa vigente ed eventualmente ridefiniti come indennità definitive in sede giurisdizionale a seguito di contenzioso, saranno a carico del "Soggetto Attuatore", il quale provvederà al pagamento, su esplicita richiesta formulata – con raccomandata a/r – dagli uffici provinciali competenti, entro i termini previsti allo stesso articolo 3.

3. In caso di ritardo, il procedimento di acquisizione sarà interrotto senza responsabilità in capo alla "Provincia" o al "Comune". La "Provincia" potrà procedere ad escutere la fideiussione di cui all'articolo 6 dell'atto unilaterale d'obbligo già allegato al presente "Accordo" sotto la lettera B), nella misura necessaria alla copertura della spesa già assunta o comunque da sostenere, per

l'acquisizione dei terreni necessari, previo preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni.

Articolo 7

(Collaudo)

1. La "Provincia" si obbliga ad individuare un tecnico per il collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale, nonché statico per le eventuali opere che lo rendano necessario, delle lavorazioni e delle opere relative allo stralcio "A" delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo".
2. Il collaudo tecnico-amministrativo finale sarà eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'ultimazione delle lavorazioni.
3. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere dello stralcio "A" delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo" verranno prese in carico dalla "Provincia".
4. La "Provincia" potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e pedonale e la presa in carico provvisorio delle opere a lavori ultimati, anche solo per tratte funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.

Articolo 8

(Aspetti patrimoniali e manutenzione)

1. La "Provincia" si impegna ad includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali.
2. Il "Comune" si impegna ad accettare nel proprio demanio la rete stradale declassata da provinciale, così come definita nelle premesse del presente "Accordo", riguardante i tratti di competenza territoriale.

Articolo 9

(Termini)

1. Tutti i termini previsti nel presente "Accordo" si considerano essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 e seguenti del codice civile.

Articolo 10

(Variazione dello strumento urbanistico del Comune di Vigasio ed autorizzazioni amministrative)

1. Le Parti concordano che la variante allo strumento urbanistico e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio saranno disposte con l'approvazione del progetto definitivo dello stralcio "A" in Consiglio comunale, come previsto dall'articolo 48, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e smi, e come previsto dallo schema procedurale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e smi.
2. Il "Comune" si impegna:
 - ad avviare il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nei confronti dei diretti interessati, con la collaborazione della "Provincia", entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione del progetto definitivo da parte della "Provincia";

- a convocare il Consiglio comunale per l'adozione della variante, con esame delle osservazioni pervenute dai diretti interessati, decorsi 20 (venti) giorni dalla spedizione della comunicazione di cui al punto precedente;

- a convocare il Consiglio comunale per l'esame delle osservazioni pervenute dopo la pubblicazione della variante adottata, e relative controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dallo spirare del termine per la ricezione di osservazioni.

3. Il "Comune" si impegna a concordare con il "Soggetto Attuatore" l'inserimento nella convenzione urbanistica allegata al PUA che i titoli autorizzativi relativi alla realizzazione dei fabbricati in essi previsti potranno essere rilasciati contestualmente alla consegna alla Provincia di Verona della polizza fideiussoria prevista all'articolo 6 dell'atto unilaterale d'obbligo allegato al presente accordo alla lettera B) a garanzia della completa esecuzione delle "Nuove opere preordinate allo sviluppo", e a rilasciare, ricorrendone i presupposti di legge, le relative agibilità all'avvenuta conclusione dei lavori.

Articolo 11

(Approvazione dell'accordo di programma)

1. Il presente "Accordo" viene approvato con decreto del Presidente della "Provincia" e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Articolo 12

(Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma)

1. La vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente accordo di programma saranno esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della "Provincia" e dal Sindaco del "Comune", o da loro delegati.

2. Al Collegio di Vigilanza spetta:

i) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente accordo;

ii) individuare elementi ostativi all'attuazione del medesimo accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

iii) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori della presente convenzione, ivi compreso il "Soggetto Attuatore", per l'acquisizione di informazioni in merito all'attuazione dell' "Accordo" stesso;

iv) assumere, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine ed ove occorra mediante nomina di un commissario ad acta, i provvedimenti, anche sostitutivi nei confronti degli enti pubblici coinvolti, necessari a garantire l'attuazione del presente "Accordo";

v) accertare e dichiarare il mancato avverarsi delle condizioni di efficacia del presente "Accordo" e di cui al precedente articolo 2.

Articolo 13

(Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente "Accordo" diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno.

Articolo 14

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente "Accordo" è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

2. Il presente "Accordo" è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

Verona,

Per il Comune di Vigasio

DANIELA CONTRI (firmato digitalmente)

Per la Provincia di Verona

GIOVANNI MIOZZI (firmato digitalmente)